



aderiscisi

KIRNER

SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

oma - (Anno XIV) - Nuova serie - Anno VI

N. 1 - Gennaio 1990

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

LOTTIZZAZIONE E POTERE

LAVORI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA P. I. COMINCIANO CON UNA SPARTIZIONE A SEGUITO DI UN ACCORDO TRA CGIL - CISL - UIL - SNALS - AIMC E UCIM LASCIANDO FUORI TUTTI GLI ALTRI

Alla conclusione della sua visita ufficiale in Francia il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga ha lanciato un duro monito, ai partiti, al governo, ai sindacati, affinché l'azione politica di ogni giorno sia guidata da « una grande responsabilità ed una grande consapevolezza » ed invitato tutti di non ridurre il confronto democratico a strumento di pura contesa di potere ». Il Presidente, conversando con i giornalisti, ha tenuto a specificare che più che di appello si è trattato di una meditazione personale e che il primo destinatario del richiamo alle responsabilità era proprio lui.

Ci sembra che l'invito del Presidente della Repubblica — anche per il momento politico nel quale si colloca — meriti qualche sottolineatura.

E' di questi giorni lo scontro in Parlamento fra i partiti e anche all'interno di quelli di governo, per la soluzione di alcuni problemi che attengono alla vita della collettività nazionale.

La riforma del servizio radio-televisivo la cui ultima miniriforma risale al 1975, quella sull'autonomia degli enti locali in discussione in questi giorni, le vicende ENIMONT non sono forse esempi di come il confronto politico sia un problema legato allo scontro fra fazioni e gruppi che lungi dal volere la risoluzione del problema per la collettività vogliono solo accordarsi su soluzioni che rappresentano una mediazione di « appetiti »? In questa logica di gestione del potere per il potere che deve rendere tutti ubbidienti, assistiamo in Parlamento alle votazioni con il ricorso al voto di fiducia (voto palese) a ripetizione per varare piccole soluzioni, in attesa di tempi migliori nei quali la parte soccombente di oggi spera di potersi rifare (n.d.r. rinnovo delle nomine per le presidenze di alcuni grossi istituti di credito). Mentre i lavori del Parlamento e l'azione politica del governo delineano il quadro che si è detto, la scuola attraverso la Conferenza Nazionale — pochi addetti e non del tutto disinteressati — (Sovrintendenti, Provveditori, Presidente degli IRRSAE, dirigenti degli uffici scuola dei partiti), si interroga sui propri mali e i professori e gli studenti dell'Università contestano il progetto di riforma del Ministro Ruberti. Quando su quest'ultimo problema si ipotizzano almeno due strade per la soluzione (presenza dei privati sì, privati no) e la stessa cosa sia pure in modo diverso, si ripresenta per la scuola pubblica e privata, stesso aiuto da parte dello Stato, tutto ciò non va forse ricondotto proprio ad uno scontro di mentalità dove vi è chi pensa che l'interesse pubblico debba coniugarsi con il privato e chi invece non vuole questa commistione? Non solo per proprio convincimento politico (predilezione del pubblico sul privato) ma proprio perché in una situazione qual è quella attuale il pubblico finirebbe per soccombere di fronte ad un privato sempre più agguerrito e rampante. E' il c. d. modello di sviluppo liberal-capitalistico che a tutti i costi vuole rilanciarsi specie ora che è andato in crisi — e non poteva essere altrimenti — quello statalista. Riteniamo che i tempi siano maturi perché anche il modello liberal-capitalistico sia oggetto di confronto e di riflessione, siano cioè analizzati e rifiutati i presupposti che sono alla base di tale modello, che anziché creare dignità e uguaglianza effettiva per strati sempre più ampi di popolazione finisce per aumentare il divario.

Come non riportare queste riflessioni (scontro tra gruppi per chi deve fare, non importa il come), alle cose che ci riguardano più da

AGOSTINO SCARAMUZZINO

(Continua in quarta pagina)

Attuazione legge sul precariato

Sull'applicazione dell'art. 9 della legge n. 417 del 27-12-1989 la Federazione Italiana Scuola ha scritto all'On. Ministro della Pubblica Istruzione - Ufficio Gabinetto - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Onorevole Signor Ministro,

la Federazione Italiana Scuola ha accolto con soddisfazione la trasformazione in legge (n. 417 del 27-12-1989) del D.L. 357 del 6-11-1989, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, per cui si è lungamente impegnata, ma ritiene di dover apportare un ulteriore contributo alla pratica attuazione delle finalità previste, a causa della formulazione piuttosto generica di alcuni punti del testo legislativo.

In particolare si intende richiamare l'attenzione sul disposto dell'art. 9, che prevede l'immissione nei ruoli del personale direttivo dei docenti forniti di idoneità conseguita in concorsi per l'accesso a tali ruoli e affida al Ministero della Pubblica Istruzione il compito di stabilire « i criteri e le modalità per la compilazione delle graduatorie ».

La bozza di Ordinanza attuativa della norma, già in possesso degli Uffici delle Direzioni Generali fin dai mesi estivi dell'anno scorso, esclude la valutazione dei titoli maturati dopo il conseguimento dell'idoneità, assumendo come criterio assoluto il punteggio nella relativa graduatoria di merito. E' evidente che siffatta procedura favorirebbe ingiustamente coloro che hanno partecipato ai concorsi più recenti, ai quali sono stati valutati i titoli di studio e servizio maturati negli anni posteriori ai primi concorsi, non valutati in favore di coloro che sono risultati idonei ai primi concorsi stessi.

La FIS, nella logica del riconoscimento ad ognuno del proprio merito ed al fine di garantire tutti gli aspiranti all'immissione in ruolo a parità di trattamento, chiede che l'Ordinanza applicativa che sta per essere pubblicata recepisca il criterio della valutazione dei titoli di studio, servizio e cultura conseguiti dopo l'inclusione nella relativa graduatoria di merito, fino alla data di pubblicazione della legge.

Tale richiesta corrisponde anche a motivi di pubblico interesse, in quanto il danno manifesto causato dalla procedura attualmente messa a punto al livello tecnico dell'Amministrazione spingerebbe inevitabilmente le parti lese ad instaurare un pesante contenzioso con l'Amministrazione stessa.

Distinti saluti - Segreteria Generale FIS: Prof.ssa Dora Liguori

Conferenza Nazionale sulla Scuola

Comunicato stampa F.I.S. del 1 febbraio 1990

In merito alla Conferenza Nazionale sulla scuola, la FIS (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA) osserva che, al di là dell'ottimismo programmatico che emerge dalla relazione del Ministro, anche la pura enunciazione delle finalità mette in evidenza alcuni nodi che il carattere di « Convegno culturale » di questa conferenza non aiuta certo a risolvere.

La stessa organizzazione appare contraddittoria, se, come sembra, non sono stati invitati gli ordini professionali, dai quali ci si deve aspettare un notevole contributo di esperienze e di raccordo fra il mondo della scuola e quello del lavoro, come pure sorprende il modo frettoloso e improvvisato con il quale sono state organizzate le commissioni di studio.

Al di là della « maratona » di questi giorni, la FIS ritiene opportuno sottolineare alcuni punti. Non privo di interesse ci pare l'intervento del Prof. Sabino Cassese, laddove richiede che attraverso l'autonomia gestionale della scuola si pervenga ad una riduzione delle funzioni dell'Amministrazione diventata ormai pletrica ed inutilmente duplicata sul territorio (Sovrintendenze e Provveditorati). Bisogna tuttavia sottolineare la necessità della persistenza dei centri di coordinamento sul territorio con funzioni unitarie, al fine di evitare gli eccessi automatici che porterebbero ad una dispersione irrazionale di risorse e alla dissoluzione di ogni possibilità di integrazione degli organismi territoriali, con grave danno per le realtà economicamente più deboli. Non vorremmo vedere riemergere una questione meridionale nella scuola italiana, la quale, bene o male, ha garantito fino a questo momento l'istruzione sociale, che un tipo di scuola fortemente concorrenziale potrebbe mettere a dura prova, producendo un ulteriore incremento dell'abbandono.

D'altro canto, la contestazione in atto nelle Università esprime le medesime preoccupazioni ed evidenzia l'eventualità di un nuovo « gap » fra un Nord più industrializzato e un Sud meno organizzato, con una forte penalizzazione della cultura umanistica di cui c'è sempre maggiore bisogno in un contesto italiano ed europeo sempre più tecnologizzato e quindi necessitante di più sofisticati strumenti gnoseologici.

Comunicato stampa F.I.S. del 3 febbraio 1990

La FIS, in merito alla Conferenza Nazionale sulla Scuola, ribadisce le proprie perplessità riguardo al mancato invito degli ordini professionali, dai quali ci si poteva aspettare un notevole contributo di esperienze sui temi dibattuti.

In relazione ai lavori delle commissioni, la FIS conferma la critica al modo frettoloso ed improvvisato con il quale sono state costituite, con un numero troppo alto di partecipanti e tempi eccessivamente ristretti per gli interventi: le relazioni finali, infatti, mostrano non il risultato della discussione, bensì conclusioni precostituite.

A riprova di tale forzatura politica si cita il comunicato stampa congiunto del 2 febbraio 1990 fra il PRI e la FNISM, in cui vengono prese le distanze dalla relazione conclusiva della I Commissione e la protesta del Sindacato Studenti Medi Indipendenti di Venezia riguardo le conclusioni del lavoro della IV Commissione. Con riferimento ai lavori di quest'ultima Commissione, non possiamo tacere la protesta del Prof. Piergiorgio Damiani dell'UNAMS, che ha abbandonato i lavori.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

C.U.S.I.
COMITATO UNITARIO SINDACATI ROMANENTI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

DISPOSIZIONI

MINISTERO DELLA P. I.
Circ. n. 428 Roma, 19-12-1989
Prot. n. 600-271-MT.

OGGETTO: Utilizzazioni, comandi previsti da norme di leggi speciali, mantenimento ad esaurimento (artt. 14-X comma e 18-1 comma e 63-IV comma della legge 20-5-82, n. 270 e articolo unico della legge 7-3-1986, n. 66). Proposte per l'anno scolastico 1990-91.

Con la presente circolare vengono fissate, per l'anno scolastico 1990-91, le norme procedurali cui attenersi per la formulazione delle proposte dirette alle utilizzazioni del personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, ai comandi previsti da norme di leggi speciali, alle eventuali conferme delle posizioni di mantenimento ad esaurimento, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14, decimo comma, dell'art. 18, primo comma e dell'art. 63, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché dell'articolo unico della legge 7-8-1986, n. 66 che ha modificato il penultimo comma dello stesso art. 14.

Al fine di consentire una più tempestiva adozione dei relativi provvedimenti dispositivi, resa necessaria dall'esigenza di reperire i posti di fatto lasciati disponibili dal personale utilizzato, comandato e mantenuto ad esaurimento in tempo utile per le operazioni di trasferimento annuale previste dall'art. 10 della legge n. 326-1984, il termine entro il quale gli organismi responsabili delle istituzioni interessate dovranno inviare tutte le proposte in oggetto, relative all'anno scolastico 1990-91, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la scuola materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di scuola di appartenenza del personale medesimo viene fissato al 3 febbraio 1990.

Entro la medesima data saranno contestualmente inviate le relazioni illustrative sull'attività svolta, sia dal personale utilizzato, nel corrente anno scolastico, ai sensi dell'art. 14, sia da quello in atto mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'art. 63.

Utilizzazione (art. 14, decimo comma)

Le proposte dirette alle utilizzazioni previste dall'art. 14, decimo comma, della legge n. 270-1982, possono essere formulate dagli organismi specificatamente elencati nello stesso articolo (organi centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica, istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, enti ed associazioni con personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico) e debbono riferirsi a programmi di ricerca o iniziative nel campo educativo scolastico, che siano finalizzati al proseguimento di obiettivi di rilevante interesse per la scuola.

Come ricordato nelle analoghe circolari degli anni precedenti, per quanto particolarmente attiene gli aspetti formali e sostanziali cui uniformarsi nella formulazione delle proposte in questione, si fa espresso riferimento alla ordinanza ministeriale del 26 maggio 1983, salvo per il termine stabilito per la presentazione delle richieste stesse, come sopra modificato.

Si ritiene, comunque, utile ricordare che l'art. 1 della su citata ordinanza ministeriale ha identificato, in linea di massima, nei seguenti settori, le possibili aree di impiego del personale destinatario delle utilizzazioni dirette alla realizzazione dei programmi e delle iniziative previsti dall'art. 14 in oggetto, che l'Amministrazione considera di particolare interesse per la scuola:

- ricerca educativa e didattica
- aggiornamento dei docenti
- processi innovativi dei vari settori scolastici
- attività, anche collaterali, in favore degli alunni che presentino

particolari problemi di apprendimento e di integrazione

— interrelazioni con il mondo del lavoro

— prevenzione delle tossicodipendenze.

Sulla base di tali orientamenti attesi anche i noti limiti del contingente numerico fissato dallo stesso art. 14, la valutazione delle proposte presentate al Ministero ai fini della determinazione delle utilizzazioni da disporre dovrà, in particolare, avere riguardo alla preminenza ed all'attualità dei problemi più aderenti all'evolversi delle strutture ed ai metodi con cui gli organismi richiedenti si propongono di operare per un migliore risultato degli obiettivi proposti.

Si rammenta che debbono essere contestualmente inviate anche all'Ufficio Studi e Programmazione le proposte di utilizzazione di personale presso i gruppi di studio costituiti presso gli Uffici provinciali scolastici ai sensi della circolare ministeriale n. 14745 del 6-8-1977, nonché presso i gruppi

vi (contenuto e finalità, particolare attitudine professionale del personale richiesto, mezzi e modalità per la realizzazione dei progetti ecc.) atti a consentire una ponderata valutazione.

Si raccomanda, altresì, ai Provveditori agli Studi di astenersi dall'inoltrare al Ministero, sia per debito d'ufficio, sia con parere favorevole, istanza e schede compilate unilateralmente da singoli aspiranti, che, in assenza di una corrispondente, formale proposta dell'organismo eventualmente interessato ad avvalersi della loro collaborazione, non possono, in alcun modo, essere prese in esame.

Parimenti non dovranno essere inoltrate al Ministero richieste riferite ad aspiranti che abbiano goduto della utilizzazione di cui all'art. 14, più volte citato, ininterrottamente per il sessennio dal 1984-85 al 1989-90, tenuto conto di quanto dispone l'articolo unico della legge 7 marzo 1986, n. 66.

Entro la data sopra indicata (3 febbraio 1990) contestualmente ma

te ai competenti uffici del Ministero, entro la data sopra indicata (3 febbraio 1990):

— una dettagliata relazione sull'attività svolta dai singoli interessati, sui risultati finora conseguiti, nonché sugli obiettivi che restano eventualmente ancora da perseguire, al fine di fornire all'Amministrazione puntuali elementi di valutazione sulle esigenze di sussistenza o meno dell'impiego di detto personale;

— eventuale proposta di conferma negli stessi compiti anche per lo anno scolastico 1990-91, previo, si intende, assenso degli interessati, qualora gli organismi medesimi ravvisino la necessità di continuare i programmi avviati attraverso la collaborazione del personale in atto mantenuto ad esaurimento.

In considerazione del fatto che la sopra ricordata normativa in materia di disponibilità di sedi ai fini dei trasferimenti annuali imporrà necessariamente di dover limitare lo accoglimento di eventuali istanze di rinuncia, si raccomanda agli organismi interessati di accertarsi della reale disponibilità del personale di cui chiedono di avvalersi per il prossimo anno scolastico.

Il personale in atto utilizzato, comandato o mantenuto ad esaurimento che non riceva comunicazione della conferma del provvedimento di cui fruisce anche per lo anno scolastico 1990-91, dovrà rientrare nella propria sede di titolarità alla data di inizio del nuovo anno scolastico: 1 settembre 1990.

Si raccomanda vivamente di dare la massima diffusione alla presente circolare.

MINISTERO DELLA P. I.
Circ. n. 434 Roma, 21-12-1989
Prot. n. 6122-292-MT

OGGETTO: Trasmissione del decreto ministeriale del 21-12-1989 relativo alla mobilità del personale della scuola.

Si trasmette copia del decreto ministeriale in oggetto che ha recepito gli accordi intervenuti in sede di negoziazione decentrata nazionale in materia di mobilità del personale della scuola.

Il Capo di Gabinetto (Omissis)

Decreta:
 Art. 1.

1. Per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto dall'art. 3, comma 2, del D. L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 26 e secondo quanto disposto dall'art. 28, primo comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, i docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, che risultano soprannumerari rispetto all'organico di diritto previsionale delle singole scuole nelle quali sono e vi permangono quali titolari, ai sensi dell'art. 28 citato, non sono soggetti a trasferimenti d'ufficio.

2. La stessa disposizione si applica, analogamente, anche ai docenti delle predette classi di concorso che vengono identificati come soprannumerari sulle dotazioni organiche aggiuntive.

MINISTERO DELLA P. I.
Circ. n. 436 Roma, 21-12-1989
Prot. n. 6123-294-MT

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 435 del 21 dicembre 1989 contenente modificazioni ed integrazioni all'O.M. permanente n. 300 del 29-10-1986.

Si trasmette copia dell'O.M. in oggetto che ha modificato ed integrato l'O.M. permanente n. 300 del 29 ottobre 1986, relativa ai trasferimenti, ai passaggi ed alle assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali materne, elementari, d'istruzione secondaria ed artistica.

numerari sulle dotazioni organiche aggiuntive.

Art. 2.
 1. Ai fini dell'identificazione dei soprannumerari su sede — in base all'art. 11 dell'Ordinanza Ministeriale permanente sulla mobilità del personale docente — i Presidi compilano le graduatorie d'istituto secondo le disposizioni previste e successivamente comunicano al competente Provveditore agli Studi i docenti soprannumerari così identificati con il relativo punteggio.

2. Ricevute le comunicazioni di cui al precedente comma 1 il Provveditore curerà, con l'ausilio del Sistema Informativo, la compilazione di una graduatoria provinciale ai sensi del predetto art. 28, secondo comma del D. L. 6 novembre 1989, n. 357.

3. Tale graduatoria provinciale sarà oggetto annualmente dei necessari aggiornamenti da parte dei Provveditori agli Studi, sempre con l'ausilio del Sistema Informativo, in ordine ai seguenti fattori, purché intervenuti entro il 31 agosto di ciascun anno:

- a) valutazione dell'anno in corso;
- b) esigenze di famiglia sopravvenute;
- c) mobilità eventualmente intervenuta;
- d) variazioni di stato giuridico.

4. L'utilizzo della graduatoria ai soli fini della copertura dei posti vacanti o disponibili avverrà dopo le operazioni di utilizzazioni a domanda nelle varie fasi che saranno definite in sede di contrattazione nazionale decentrata.

Art. 3.
 1. I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica titolari o soprannumerari su DOA saranno trattati secondo le disposizioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali li permanenti sui movimenti e sulle utilizzazioni del personale docente.

Art. 4.
 1. Anche ai fini dell'utilizzo del personale soprannumerario sui posti rimasti disponibili a seguito dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 116 dell'Ordinanza Ministeriale permanente sulla mobilità del personale docente, non verranno effettuati i trasferimenti annuali interprovinciali per le classi di concorso di educazione fisica nelle province ove esistono situazioni di esubero sul relativo organico di diritto alla data di effettuazione dei movimenti definitivi.

Art. 5.
 1. A norma del già citato art. 28, primo comma del D.L. 6-11-1989 n. 357 i docenti soprannumerari di educazione tecnica e di educazione fisica, non essendo soggetti a trasferimento d'ufficio, mantengono la titolarità nella scuola ove sono in soprannumero.
 2. Resta fermo il diritto per i docenti interessati di ottenere, senza che ciò comporti variazioni di organico, il trasferimento interprovinciale per compensazione.
 3. I criteri e le modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili saranno definiti in sede di contrattazione nazionale decentrata in materia di operazioni sull'organico di fatto di prossimo svolgimento.

ORDINANZA MIN. n. 435
 VISTA l'O.M. n. 300 del 29-10-1986, modificata ed integrata dalle O.M.M. n. 326 del 30-10-1987, n. 309 del 31-10-1988, n. 347 del 30-11-1988, n. 145 del 3-5-1989 e n. 373 del 30-10-1989, contenente disposizioni permanenti relative ai trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica;

VISTO l'art. 28 del D.L. 6-11-1989 n. 357;

VISTO il D.M. 21-12-1989 con il quale viene approvato il protocollo d'intesa del 19-12-1989 intervenuto a seguito di negoziazione decentrata tra la delegazione dell'amministrazione di cui al D.M. 16-10-1989

Diritti sindacali

SCIOPERO

Trattenute per periodi inferiori ad un'ora
Cons. di Stato, VI Sez. - sent. n. 539 del 29-4-89

Le ipotesi di ultrattività dello sciopero devono essere individuate, ai sensi dell'art. 171 quarto comma L. 11 luglio 1980 n. 312, con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; pertanto, deve ritenersi illegittima, in mancanza del decreto ministeriale predetto, una ritenuta in misura superiore a quella della retribuzione oraria nel caso di astensione dal servizio per un periodo di tempo inferiore all'ora.

per le problematiche della dispersione scolastica funzionanti presso gli uffici medesimi, con l'espressa indicazione, dei docenti da assegnare distintamente a ciascun gruppo. Si precisa, nel contempo, che, limitatamente ai gruppi di studio per l'aggiornamento e la sperimentazione, potranno essere avanzate, se del caso, esclusivamente richieste di conferma del personale già utilizzato nel corrente anno scolastico per la medesima attività a norma del citato art. 14

Gli organismi richiedenti dovranno corredare le proposte di utilizzazione con una scheda redatta in duplice copia, per ogni singola persona richiesta, che deve essere conforme al modello predisposto per lo anno scolastico 1990-91, di cui si allega fac-simile.

Si raccomanda la massima attenzione ed esattezza nella compilazione delle indicazioni del modulo, diviso in due parti:

Sez. I — a cura delle istituzioni aventi titoli a richiedere le utilizzazioni stesse ai sensi del citato art. 14; deve essere firmata in modo leggibile dal responsabile degli uffici interessati;

Sez. II — a cura direttamente della persona interessata, deve essere vistata, per convalida delle dichiarazioni in essa riportate, dal Capo d'istituto o scuola di titolarità o di attuale assegnazione, se trattasi di docenti, dal Provveditore agli Studi, se trattasi di personale direttivo. La firma dell'interessato è intesa ed accettata anche come implicita accettazione dell'utilizzazione proposta.

In proposito, si ritiene utile precisare che detta scheda ha solo funzione di sintetico supporto informativo e, pertanto, non sostituisce e non esaurisce il progetto di programma o di iniziativa che l'organismo proponente è tenuto, comunque, ad illustrare in dettaglio nel contesto della proposta, fornendo tutti i possibili elementi conoscitivi

separatamente da una eventuale prosta di rinnovo e, comunque, anche nel caso non si faccia luogo a tale richiesta, dovranno essere, altresì, inviate al Ministero singole relazioni che illustrino l'attività svolta dal personale in atto utilizzato ai sensi dell'art. 14, nonché i risultati ottenuti, riferiti, ovviamente, allo stato di attuazione del programma di ricerca o delle iniziative che gli organismi presso cui lo stesso personale è assegnato si sono proposti di realizzare.

Comandi previsti da norme di leggi speciali (Art. 18, primo comma)

Gli organismi legittimati dalle vigenti disposizioni a beneficiare di comandi di personale di ruolo della scuola in base alle norme di leggi speciali, fatte salve dall'art. 18, primo comma, della medesima legge n. 270, dovranno inoltrare le relative proposte ai rispettivi uffici del Ministero da cui amministrativamente dipende il personale medesimo entro la data sopra indicata (3 febbraio 1990).

Nelle proposte dovranno essere indicate con esattezza:

- la sede presso cui il personale richiesto sarà chiamato a svolgere la propria attività;
- le generalità del personale medesimo;
- qualifica e materia di insegnamento;
- scuola o istituto di titolarità dal 1 settembre 1989;
- decorrenza eventuale comando precedente.

Mantenimento ad esaurimento nei compiti svolti (Art. 63, 4° comma)

Gli enti e le amministrazioni statali e pubbliche che si avvalgono dell'opera del personale di cui ai commi primo e terzo dell'art. 63 della legge n. 270, mantenuto ad esaurimento nei compiti svolti nell'anno scolastico 1981-82, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, dovranno inviare congiuntamente

MINISTERIALI

la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recato nel D.P.R. n. 399-1988; RITENUTA la necessità di integrare le disposizioni dell'O.M. permanente in conseguenza delle disposizioni contenute nell'art. 28 del L. n. 357-1989 e degli accordi raggiunti con la negoziazione decentrata approvati con il predetto D.M.;

ORDINA:

Gli articoli appresso indicati del D.M. n. 300 del 29-10-1986 e successive OO.MM. vengono modificati nelle integrazioni della presente dinanzi.

Art. 11. — Al comma 1 dopo le parole « si procederà al trasferimento d'ufficio » viene inserita la seguente frase:

« ad eccezione del personale docente di educazione tecnica ed educazione fisica nella scuola media a partire dall'anno scolastico 1990-91 ai sensi dell'art. 28, 1 comma del D.L. n. 6-11-1989, n. 357 ».

La dizione del punto B) è così integrata

« B) DOCENTI DI EDUCAZIONE TECNICA E DI EDUCAZIONE FISICA DELLA SCUOLA MEDIA IN SOPRANUMERO »

Il comma 20 è sostituito dal seguente:

« Per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto all'art. 3 comma 2° del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6-10-1988, n. 28 e secondo quanto disposto dall'art. 28, 1 comma, del D.L. 6-11-1989, n. 357 nei confronti del personale docente di educazione tecnica ed educazione fisica risultante soprannumerario rispetto all'organico di diritto non si procederà, come letto nel 1 comma del presente articolo, al trasferimento d'ufficio.

Ai soli fini dell'identificazione dei predetti docenti i presidi dovranno provvedere alla compilazione delle relative graduatorie d'istituto secondo le modalità indicate nel presente articolo e comunicare al competente Provveditore agli Studi i docenti soprannumerari così identificati con il relativo punteggio. Sulla base delle comunicazioni ricevute il Provveditore curerà la compilazione di una graduatoria provinciale ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.L. 6-11-1989, n. 357.

Tale graduatoria provinciale sarà oggetto, annualmente, dei necessari aggiornamenti da parte dei Provveditori agli Studi, con l'ausilio del Sistema Informativo, in ordine ai seguenti fattori, purché intervenuti entro il 31 agosto di ciascun anno:

- valutazione dell'anno in corso;
- esigenze di famiglia sopravvenute;
- mobilità;
- variazioni di stato giuridico ».

Si aggiunge un ultimo 32° comma

« In analogia con quanto stabilito dall'art. 28, 1 comma del D.L. n. 357-89 anche i docenti di educazione tecnica ed educazione fisica della scuola media identicati come soprannumerari sulle dotazioni organiche aggiuntive non sono soggetti al trasferimento d'ufficio a partire dall'anno scolastico 1990-91 e saranno utilizzati secondo le disposizioni contenute nell'O.M. permanente 14-7-1984, n. 216 e successive integrazioni ».

Art. 26 — Si aggiunge un ultimo 10° comma

« Resta fermo, ovviamente, per i docenti di educazione tecnica ed educazione fisica della scuola media il diritto di ottenere, senza che ciò comporti variazioni d'organico, il trasferimento interprovinciale per compensazione ».

Art. 77 — Alla fine del 1 comma viene aggiunto il seguente periodo: « A partire dall'anno scolastico 1990-91 le medesime disposizioni

non si applicano invece al personale docente soprannumerario di educazione tecnica e fisica nei cui confronti, ai sensi dell'art. 28, 1 comma del D.L. 6-11-1989, n. 357 non verranno disposti i trasferimenti d'ufficio; pertanto tali docenti, a norma della disposizione citata, mantengono la titolarità nelle scuole ove sono in soprannumero ».

Art. 115 — Si aggiunge un ultimo 5° comma:

« A partire dall'anno scolastico 1990-91 — ai fini dell'utilizzo del personale docente di educazione tecnica ed educazione fisica della scuola media soprannumerario — sui posti rimessi disponibili a seguito dei provvedimenti indicati nel successivo 1° comma dell'art. 116 non verranno effettuati i trasferimenti annuali interprovinciali per le rispettive classi di concorso nelle province ove esistono situazioni di esubero sul relativo organico di diritto alla data di effettuazione dei movimenti definitivi ».

MINISTERO DELLA P. I.

Circ. n. 437 Roma, 22-12-1989
Prot. n. 6128-295-MT

OGGETTO: Accertamento definitivo in merito alle cattedre e posti disponibili per le nomine in ruolo con decorrenza 1-9-1989.

Come preannunciato nella circolare ministeriale n. 388 dell'11-10-1989, è intendimento di questo Ministero procedere con la massima sollecitudine, e comunque prima delle operazioni di trasferimento per l'anno scolastico 1990-91, — laddove se ne riscontri la necessità — alle rettifiche delle operazioni di assegnazione alla provincia nei confronti dei docenti, inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 bis della legge 426-1988, nominati all'inizio del corrente anno scolastico, che hanno accettato e assunto servizio. Ciò in quanto, come già chiarito nella succitata circolare, appare necessario procedere ad una ulteriore verifica volta a definire quello che deve considerarsi il quadro completo delle cattedre e posti giuridicamente vacanti a decorrere dal 1-9-1989 e disponibili, pertanto, per le operazioni di nomina di ruolo. Si intende riferirsi soprattutto alle cosiddette « disponibilità sopravvenute ». Ad esse si aggiungono le cattedre e i posti che, assegnati ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali, si siano resi successivamente disponibili per rinuncia o decadenza dei docenti nominati.

Per procedere all'operazione cui si è sopra accennato questo Ministero ha urgente necessità di acquisire la situazione completa delle cattedre e posti giuridicamente vacanti dall'inizio dell'anno scolastico 1989-90.

Le SS.LL. dovranno pertanto comunicare a questo Ministero, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni che seguono, tutti i dati relativi alle cattedre e posti vacanti a decorrere dall'inizio del corrente anno scolastico e disponibili per le nomine in ruolo: sia quelli residuati dalle operazioni di trasferimento e passaggio, sia quelli che si sono venuti a rendere disponibili successivamente alla scadenza del termine per il reperimento delle disponibilità per le suindicate operazioni di trasferimento e passaggio (cosiddette « disponibilità sopravvenute »), anche se trattasi di disponibilità già note agli uffici dell'Amministrazione centrale e, pertanto, già utilizzati nel corso delle operazioni effettuate all'inizio del corrente anno scolastico.

Ovviamente interessano solo i dati relativi alle classi di concorso le cui graduatorie nazionali non siano esaurite ovvero, se trattasi di graduatorie esaurite, quelli relativi alle province per le quali, nei tabulati messi in linea dal Sistema Informativo di questo Ministero dopo l'effettuazione delle operazioni di nomina dei docenti inclusi nelle

graduatorie nazionali, non veniva segnalata alcuna disponibilità. In tali ipotesi infatti i Provveditori agli Studi non potevano procedere, come più volte chiarito, alle operazioni di nomina nei confronti dei docenti vincitori dei concorsi per soli titoli. Nelle altre ipotesi invece laddove cioè nei tabulati del Sistema Informativo era segnalata una disponibilità positiva — le SS.LL. potevano utilizzare tutti i posti vacanti dall'inizio dell'anno scolastico, e non assegnati dal Ministero ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali, per le nomine dei vincitori dei concorsi per soli titoli. Pertanto a decorrere dal 28-12-1989 saranno messe in linea da parte dell'Ufficio per l'Informatica le funzioni per l'acquisizione dei dati sopramenzionati.

In particolare le SS.LL. avranno cura di indicare in corrispondenza della colonna A (posti assegnati e/o accantonati) il numero complessivo delle cattedre o posti attualmente non più disponibili perché assegnati, nel corso delle operazioni effettuate all'inizio del corrente anno scolastico, a docenti inclusi nelle graduatorie nazionali che hanno accettato e assunto servizio, oppure accantonati, come da comunicazioni dello scrivente Ministero, per i docenti inclusi con riserva nelle graduatorie medesime.

Nella colonna B (posti non coperti) dovrà essere indicato il numero complessivo delle cattedre e posti che si siano resi vacanti, a qualunque titolo, dall'inizio dell'anno scolastico e lo siano tuttora.

A titolo puramente esemplificativo si ricorda che nella colonna B dovranno essere riportati i dati relativi alle seguenti tipologie di disponibilità:

- posti resisi vacanti per effetto di cessazioni dal servizio — le dimissioni volontarie, dispensa o decadenza dal servizio etc. disposte con provvedimento avente effetto la data non successiva al 1-9-1989;
- posti resisi vacanti per effetto di variazioni di stato giuridico che comportano la perdita della titolarità della cattedra o posto occupato a decorrere da data non successiva al 1-9-1989;
- posti resisi vacanti per effetto di nomina a preside o direttore didattico dei titolari;
- posti resisi vacanti per effetto di nomina dei titolari in altro ruolo docente o altra classe di concorso ai sensi della legge 426-1988 o dei DD.II. 29-1989, 315-1989, 357-1989;
- posti assegnati a docenti inclusi nelle graduatorie nazionali nel corso della prima tornata di nomine (a. s. 1988-89) che, pur avendo a suo tempo accettato, non hanno assunto servizio e sono pertanto decaduti dalla nomina in ruolo;
- posti resisi vacanti perché i titolari precedentemente nominati ai sensi delle leggi 246-88 e 426-88 in provincia diversa da quella di precedenza assoluta, sono stati assegnati, nel corso delle operazioni effettuate all'inizio del corrente anno scolastico, alla provincia di precedenza assoluta;
- posti assegnati, nel corso delle operazioni effettuate all'inizio del corrente anno scolastico, a docenti inclusi nelle graduatorie nazionali che non hanno accettato ovvero, pur avendo accettato non hanno assunto servizio;
- posti di scuola materna statale istituiti in data successiva al 1-9-1989 purché le istituzioni medesime decorrano giuridicamente da tale data.

Nel ribadire che l'elencazione sopra ricordata ha carattere puramente esemplificativo e non esclude la necessità che vengano segnalati tutte le cattedre e posti che per qualunque motivo si siano resi vacanti a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1989-90 e lo siano tuttora, si avverte che le funzioni per la trasmissione dei dati succitati rimarranno aperte fino al 15 gennaio 1989.

MINISTERO DELLA P. I.

Circ. n. 439 Roma, 28-12-1989
Prot. n. 6270-300-MT

OGGETTO: Applicazione del comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 6 agosto 1988 n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Com'è noto il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988 n. 426 autorizza, per il periodo settembre-dicembre 1989, la spesa di 10 miliardi di lire per l'erogazione di compensi a favore del personale A.T.A. della scuola, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.

Con circolare telegrafica n. 11004 del 12-12-1989, la Direzione Generale del Personale - Ufficio II di Ragioneria - di questo Ministero ha impartito disposizioni per l'assegnazione alle singole istituzioni scolastiche dei fondi relativi al citato periodo.

Pertanto, nei casi in cui nel suindicato periodo non sia stato consentito conferire supplenze temporanee, a norma del comma 2 dell'art. 7 sopra citato e le mansioni del personale assente di cui al comma stesso siano state affidate a personale statale di ruolo o supplente annuale di pari qualifica funzionale in servizio nell'istituzione scolastica o educativa il compenso spettante a tale

va di appartenenza dei singoli interessati. Sul compenso stesso gravano i contributi per assistenza sanitaria, ed ex Gescal e per il personale soggetto anche alle assicurazioni sociali obbligatorie, quelli I.N.P.S. nonché le ritenute d'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo l'aliquota più elevata prevista sullo stipendio dei singoli interessati.

Le SS.VV. sono pregate di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive province, compresi i direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza.

MINISTERO DELLA P. I.

Circ. n. 440 Roma, 29-12-1989
Prot. n. 6327-1301-MT

OGGETTO: Art. 7 del D. L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6-10-1988, n. 426 - Sostituzione temporanea personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario.

Con riferimento alla riserva contenuta nell'art. 17 dell'O. M. 11-3-1983 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alle nomine del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, e in attuazione dell'art. 7 del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 8-10-1988, n. 426,

Perché diplomati?

Laurea: certificato di dignità dottorale. — Dottore: esperto per istruzione avuta (da vocabolario etimologico).

Domanda: perché chi esce da un Conservatorio musicale di Stato con titolo attestante la conclusione di un corso di studi decennale non è considerato un esperto e, quindi, non godere di « dignità dottorale »?

Chi ha frequentato corsi di studio di tale durata, non è che si sia rifiutato di diventare più esperto; ha finito, ha concluso poiché lo stato italiano non offre ulteriori corsi di specializzazione che possano portare al dottorato.

Nel campo degli studi musicali, l'esame di « X » è il tetto, il massimo che è dato di raggiungere.

Se è il massimo, come lo è il corso universitario di lettere o altro, perché nel primo caso si viene liquidati con un diploma e, nel secondo, con una laurea?

L'illogicità è palese e la domanda si pone per una questione di principio.

Valga quanto sopra anche per i diplomati dell'Isef.

Luisa LUALDI - TRIESTE

personale per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni dei colleghi assenti è di L. 10.000 lorde per il personale appartenente alla III qualifica funzionale e di lire 12.000 lorde per quello appartenente alla IV qualifica.

Gli importi giornalieri di cui sopra si riferiscono all'ipotesi in cui il carico di lavoro derivante dall'assenza di un'unità di personale sia stato interamente assunto da una sola unità di personale in servizio. Ovviamente quindi qualora le mansioni siano state suddivise tra più unità di personale in servizio, gli importi di cui sopra dovranno essere ripartiti tra il personale cui siano state affidate dette mansioni.

Il compenso in questione si configura come retribuzione accessoria. Esso va pertanto liquidato a cura dell'istituzione scolastica o educati-

che disciplina la sostituzione temporanea del personale A.T.A., si impartiscono le seguenti istruzioni, tese ad assicurare la funzionalità dei servizi scolastici.

Rimane impregiudicata la possibilità di copertura, mediante nomina di supplenti annuali e con la osservanza delle procedure previste dall'O. M. 11-3-1983 e successive modifiche ed integrazioni, di tutti i posti di personale A.T.A. che risultino « disponibili e vacanti », intendendo per tali anche quelli il cui titolare sia eventualmente « collocato fuori ruolo ».

Da ciò discende che il menzionato art. 7 è applicabile, oltre che alle vacanze che si verificano dopo il 31 dicembre (con esclusione di quelle previste dall'art. 15 -

(Continua in quarta pagina)

da Cosenza

Vibrata protesta del Sindacato F. I. S.

**I ritardi provveditoriali penalizzano la scuola cosentina
Non ancora istituite le nuove figure professionali**

Ancora una volta, il Sindacato FIS, è costretto suo malgrado a denunciare i dannosi ritardi operativi del Provveditore agli Studi di Cosenza e le complicità delle organizzazioni sindacali (confederali ed autonomi) tradizionali.

E questa volta in merito all'attivazione, prevista dalla legge 426-1988 art. 5, delle nuove figure professionali (operatore tecnologico, psicopedagogico, orientamento scolastico e servizi di biblioteca) previste in ogni ordine di scuola.

Siamo ormai a Gennaio '90 e non una di queste figure è stata attivata nelle scuole della provincia di Cosenza. Da tempo si è insoddisfatti del decisionismo di chi è preposto a dirigere e coordinare le attività gestionali degli uffici scolastici che, più di una volta, determina, come nella fattispecie, ritardi negli assetti del corpo docente nelle scuole con immaginabili e dannosi riflessi sugli alunni, sui docenti e sulla funzionalità della scuola in generale.

Questa volta, però, in aggiunta a questa insoddisfazione a causa della mancata attivazione, a tutt'oggi, delle nuove figure professionali, questo sindacato ha la spiacevole sensazione che si voglia gestire, in prima fase di attuazione, in modo incomprendibile o in maniera scriteriata, ma in ogni caso con la correttezza dei sindacati tradizionali, l'istituzione e le nomine di queste nuove figure professionali con il rischio di strangolare nelle scuole della provincia questa riforma oggetto di faticosa trattativa a livello nazionale tra i sindacati, FIS compresa, e il Ministero della P.I.

La tattica dilatoria, sino ad oggi adottata dal Provveditore con la connivenza delle OO.SS. provinciali legittima la sensazione sopra accennata.

Se poi aggiungiamo i proclami del Provveditore Garreffa simili a spot pubblicitari, (si cita testualmente: «le organizzazioni Sindacali, unitamente all'Amministrazione scolastica, sono impegnate in una scrupolosa opera di recupero qualitativo del servizio formativo, conseguente ad uno studio approfondito della effettiva portata della circolare di che trattasi») la vicenda assume toni grotteschi e beffardi nei confronti dell'utenza e degli operatori scolastici poiché la «scrupolosa opera» e «lo studio approfondito...» hanno prodotto sino ad oggi NESSUNA attivazione delle nuove figure professionali nelle scuole della provincia.

Nè si può arguire la data di soluzione del caso poiché il Provveditore dopo circolari, comunicati e contro circolari sfornate in materia sin dal 28 luglio 1989 porta a conoscenza di docenti ed alunni che:

SU CONFORME ED UNANIME PARERE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI le operazioni di pubblicazione della graduatoria definitiva dei docenti aspiranti e le relative nomine, sono..... RINVIATE A DATA DA STABILIRSI.

Considerando, poi, la contraddittorietà tra i giusti solleciti provveditoriali rivolti agli organi collegiali della scuola e della comunità, ad approfondire la problematica e a definire gli ultimi accorgimenti operativi relativi alle nuove figure professionali e la gravità della mancata istituzione con relativo rinvio a tempo indeterminato non si può che, con amarezza, sottolineare l'insensibilità e l'arroganza dell'Amministrazione e dei sindacati tradizionali provinciali per tal modo di concepire la soluzione della vicenda.

E' uno stato generale di anestesia che ci auguriamo cessi entro brevissimo termine con la più volte inutilmente sollecitata convocazione del sindacato FIS da parte del Provveditore.

Liguori, nostra rappresentante nel Consiglio Nazionale della P. I. nella qualità di prima eietta per il suo settore (Conservatori, Accademie e licei artistici), è stata emarginata.

Non siamo certamente noi ad arrogarci il diritto di insegnare ad altri la sostanza della democrazia che al di là degli aspetti formali, significa chiamare tutti a partecipare alla gestione della cosa pubblica. Dobbiamo con amarezza constatare tuttavia che con questi esempi di democrazia vissuta l'appello del Capo dello Stato è destinato a cadere nel vuoto.

Il rendere di pubblico dominio un accordo come quello per il Consiglio Nazionale cui facevamo cenno con tutte le sue implicazioni non rientra già in una mentalità politica di gestione arrogante del potere?

A. S.

Disposizioni Ministeriali

(dalla terza pagina)

terzo comma - della legge n. 270-1982, anche a tutti i casi di «assenza» del titolare, conseguente a collocazione in congedo straordinario, ovvero in aspettativa di qualsiasi natura.

A) SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO

Il collaboratore amministrativo sostituisce il coordinatore amministrativo per le assenze di quest'ultimo di durata fino a 20 giorni, secondo l'esplicita previsione al riguardo contenuta nel profilo professionale del collaboratore amministrativo, come delineato dal D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588.

Qualora l'assenza del coordinatore sia prevista per un periodo superiore ai 20 giorni, il Capo di Istituto verificherà la possibilità di affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad un collaboratore amministrativo in servizio nello istituto medesimo.

A tale scopo ciascun Capo di Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, acquisirà i nominativi dei collaboratori amministrativi in servizio che dichiarino la propria disponibilità alla sostituzione temporanea del coordinatore amministrativo.

Il Capo di Istituto procederà alla sostituzione del coordinatore assente mediante l'attribuzione delle funzioni del medesimo al collaboratore secondo il criterio — di norma — della maggiore anzianità di servizio.

Durante il periodo di sostituzione il collaboratore amministrativo svolge tutte le funzioni del coordinatore amministrativo previste dal relativo profilo professionale.

Qualora non sia possibile affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad alcuno dei collaboratori titolari nella propria scuola disponibili, il Capo d'Istituto informerà tempestivamente il Provveditore agli studi, il quale verificherà la possibilità di nominare un reggente.

A tale scopo, all'inizio di ogni anno scolastico verrà compilato un elenco, a cura degli uffici scolastici provinciali, contenente i nominativi dei coordinatori amministrativi di ruolo disponibili ad accettare la reggenza dell'ufficio di segreteria, sulla base di apposite domande nelle quali gli interessati potranno dichiarare la propria disponibilità ad assumere la reggenza medesima in una seconda istituzione scolastica con l'indicazione dell'ambito territoriale prescelto, tenuto conto della sede della scuola di titolarità (comune, distretto, provincia).

Le modalità e i termini di presentazione della predetta domanda verranno disciplinati con apposita circolare da parte del Provveditore agli studi.

Il Provveditore agli studi conferirà la reggenza nell'ambito delle

SCUOLA E LAVORO

Agostino Scaramuzzino
direttore responsabile

Comitato di Redazione

M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. Cre-scitelli - A. Gambioli - L. Luaidi - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

00185 Roma - Via Magenta, 24
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Facetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 5 febbraio 1990

preferenze territoriali espresse dall'interessato, tenendo conto, altresì, della anzianità di servizio, della viciniorità fra la scuola di titolarità e la scuola di reggenza, nonché del tipo di istituto.

Non può essere affidato temporaneamente più di un incarico di reggenza ad un medesimo coordinatore amministrativo.

Al collaboratore amministrativo che sostituisce il coordinatore verrà attribuita, per tutto il periodo in cui svolgerà le funzioni di coordinatore, la medesima indennità di istituto prevista dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 399-88 per il profilo di coordinatore, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata nazionale.

Parimenti al coordinatore amministrativo a cui viene conferita la reggenza di una scuola, sarà attribuita anche l'indennità di istituto di cui al comma precedente, e con le modalità ivi previste, in quanto la scuola affidata in reggenza è da considerarsi anch'essa sede di servizio.

Nei Convitti Nazionali ed Educandati femminili con scuole annessi, il Rettore disporrà l'attribuzione della reggenza ad uno dei coordinatori in servizio, sulla base delle procedure precedentemente indicate.

Qualora per le assenze di durata superiore a 20 giorni non sia stato possibile affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad un collaboratore amministrativo della scuola, né, per reggenza, ad altro coordinatore amministrativo, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo secondo le modalità previste dall'O.M. 11-3-1983 e successive modifiche e integrazioni.

B) SOSTITUZIONE DEL RESTANTE PERSONALE

Considerate le iniziative di carattere legislativo in corso per la modifica del 2 comma dell'art. 7 in questione, si ritiene opportuno soprassedere, per ora, dal fornire indicazioni operative per una materia che potrebbe, a breve scadenza, ritrovare un assetto normativo diverso da quello attuale.

Si fa riserva, pertanto, di ulteriori istruzioni.

MINISTERO DELLA P. I.

Roma, 10 gennaio 1990

Prot. 6631-311-MT

OGGETTO: Personale statale trasferito ad altre amministrazioni per mobilità volontaria. Retribuzione.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l'unito telex della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio VIII — n. 490 del 16 dicembre 1989, riguardante l'oggetto.

TELEX

at seguito attuazione procedure previste mobilità volontaria pubblici dipendenti ai sensi D.P.C.M. 325-88 et legge n. 554-88, viene segnalato da parte di molte amministrazioni che provveditorati studi sospendono corresponsione trattamento economico personale trasferito già appartenente codesta amministrazione, poiché est corso registrazione presso organi di controllo - et quindi di prossima pubblicazione - apposto D.P.R. disciplinante materia in questione con previsione che at personale trasferito, in attesa occorrenti variazioni di bilancio da parte Ministero del Tesoro, la corresponsione del trattamento economico dovrà essere assicurata dalle amministrazioni cedenti, pregasi voler intervenire presso provveditorati studi stessi at fine garantire, via provvisoria, continuità emolumenti economici at propri dipendenti che, in applicazione normative citate, transitano presso altre pubbliche amministrazioni.

Firmato Gaspari Ministro Fb

Firmato Gaspari
Ministro Funzione Pubblica

MINISTERO DELLA P. I.

Prot. n. 7199-326-MT

Roma, 19 gennaio 1990

Circolare telegrafica n. 10

OGGETTO: Domande inclusione graduatorie nazionali art. 8-bis legge n. 426-1988.

Riferimento quesiti pervenuti comunicati che relativamente docenti aventi titolo, che non habent chiesto inclusione graduatorie nazionali legge 426-1988 entro termine 7 agosto 1989 ai sensi disposto O.M. n. 241 del 13-7-1989 et C.M. n. 271 del 4-8-1989, saranno emanate successive disposizioni.

Nelle more emanazione predette disposizioni SS.LL. vorranno trattenerne agli atti ufficio domande eventualmente presentate in data successiva at surrichiamato termine del 7-8-1989.

Mattarella Ministro Istruzione

MINISTERO DELLA P. I.

Prot. n. 7982-384-MT

Roma, 31 gennaio 1990

Comunicasi che per anno scolastico 1990-91 sunt confermate disposizioni impartite con O.M. 15-5-1984 integrata con OO.MM. 14-1-1985, 19-1-1987, 27-1-1987 e 9-3-1988 re lativa at conferimento incarichi di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Le SS.LL. sunt pregate voler portare at conoscenza dipendenti scuole et istituti presente circolare.

LOTTIZZAZIONE E POTERE

(dalla prima pagina)

vicino e parlare per esempio del Consiglio Nazionale della P. I.

Tutti voi ricorderete che a marzo del 1989 abbiamo votato per rinnovare tale organo e che finalmente il 21 dicembre u. s. il Ministro lo ha insediato. Negli stessi giorni abbiamo letto sulle solita stampa sindacale che un'intesa politica era stata raggiunta per una gestione unitaria dei lavori del Consiglio, ma dopo aver visionato il documento con la solita prolusione di belle parole ci siamo accorti che tutto finiva per tradursi in un accordo sulle nomine nei vari organi (comita-

ti orizzontali, uffici per il conten-zioso). Ma il dato più eclatante è vedere accanto ai responsabili dei vari sindacati (CGIL - CISL - UIL - SNALS) anche le firme dei rappresentanti di associazioni di docenti di cattolici (AIMC e UCIIM). Nulla viene detto circa la non firma dell'intesa da parte dei rappresentanti eletti nelle liste dell'UNAMS, della Gilda e dei COBAS che evidentemente sono stati tenuti prudentemente lontani dai lavori per i soliti addetti

Tutto ciò è da ricollegarsi a quella cultura cui faceva cenno il Presidente della Repubblica e dalla quale discende che la prof.ssa Dora